

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 aprile 2018, n. 0105/Pres.

Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia)

Modifiche e integrazioni approvate da:

L.R. 28/2018, art. 6, c. 11 (B.U.R. 4/1/2019, S.O. n. 1).

Regolamento abrogato da art. 19, c. 1, DPREg. 1/7/2026, n. 080/Pres. (B.U.R. 15/7/2026, n. 28).

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione

CAPO II
Riconoscimento degli Ecomusei di interesse regionale

Art. 2 Requisiti minimi per il riconoscimento

Art. 3 Criteri di valutazione

Art. 4 Domanda di riconoscimento

Art. 5 Istruttoria

Art. 6 Parere del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei

Art. 7 Programma annuale e conclusione del procedimento di riconoscimento

Art. 8 Verifica sulla permanenza dei requisiti degli Ecomusei riconosciuti

CAPO III
Contributi per la formazione degli operatori ecomuseali

Art. 9 Oggetto e destinatari degli interventi

Art. 10 Programmazione e modalità di attuazione

CAPO IV
Contributi a sostegno degli Ecomusei

Art. 11 Intensità e destinatari dei contributi

Art. 12 Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo

Art. 13 Cause di inammissibilità della domanda di contributo

- Art. 14 Istruttoria delle domande di contributo
- Art. 15 Spese ammissibili e spesa ammessa
- Art. 16 Criteri per la valutazione delle domande e per la determinazione dell'entità del contributo
- Art. 17 Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi
- Art. 18 Documentazione giustificativa della spesa sostenuta
- Art. 19 Revoca del decreto di concessione del contributo

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 20 Disposizione di rinvio
- Art. 21 Disposizioni transitorie
- Art. 22 Abrogazione
- Art. 23 Entrata in vigore

ABROGATO

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 2 e 4 bis, della legge regionale 20 giugno 2006, n.10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia) e successive modifiche e integrazioni, di seguito chiamata legge, definisce i criteri e i requisiti minimi nonché le modalità procedurali per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale e stabilisce altresì, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge nel settore ecomuseale.

CAPO II Riconoscimento degli Ecomusei di interesse regionale

Art. 2 (Requisiti minimi per il riconoscimento)

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale è necessario il possesso, da parte delle iniziative ecomuseali esistenti nella regione, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge, dei seguenti requisiti minimi di natura oggettiva e soggettiva:

- a) essere riferite ad un ambito territoriale dotato di:
 - 1) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica tali da renderlo configurabile come un'unità spaziale con una propria peculiare identità, differenziata dagli altri contesti territoriali, limitrofi e lontani;
 - 2) beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici, culturali ed ambientali di riconosciuto valore, in primo luogo per la stessa comunità locale che vi è radicata;
- b) essere promosse o gestite da:
 - 1) Enti locali, in forma singola o associata;
 - 2) Associazioni o fondazioni culturali e ambientaliste, senza scopo di lucro, appositamente costituite per la promozione e gestione dell'iniziativa ecomuseale o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge;
- c) essere di fatto già operative da almeno tre anni, ancorché siano intervenuti cambiamenti dell'ente gestore dell'iniziativa, sul territorio di riferimento mediante lo sviluppo di un organico progetto culturale, coinvolgente in modo significativo diverse espressioni istituzionali, socioeconomiche e aggregative della comunità locale nello stabile svolgimento di una pluralità integrata di azioni coerenti con le finalità di cui all'articolo 1, comma 3 della legge;

- d) disporre di itinerari di visita e di almeno un luogo, aperto al pubblico, di interpretazione, documentazione e informazione.

Art. 3
(Criteri di valutazione)

1. Al fine del riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale, alle iniziative ecomuseali che risultano in possesso dei requisiti minimi prescritti dall'articolo 2 si provvede altresì alla valutazione:

- a) del carattere marginale dell'area in cui è situato il territorio di riferimento, in considerazione dei problemi strutturali e di riconversione economico-produttiva nonché delle situazioni di disagio sociale in essa presenti, e tenuto conto della delimitazione delle zone svantaggiate del territorio regionale operata ai fini dell'accesso agli strumenti di finanziamento comunitario vigenti;
- b) dell'assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei, fatti salvi quelli di natura esclusivamente tematica.

Art. 4
(Domanda di riconoscimento)

1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), gestori di un'iniziativa ecomuseale per la quale intendono ottenere la qualifica di Ecomuseo di interesse regionale, presentano domanda di riconoscimento al Servizio regionale competente in materia di beni culturali, di seguito denominato Servizio, nel periodo compreso tra il 1° e il 30 novembre, a pena di inammissibilità.

2. La domanda, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di beni culturali, da pubblicare nel sito ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è sottoscritta a pena di inammissibilità dal legale rappresentante dell'ente interessato ovvero da altro soggetto a ciò legittimato o delegato, ovvero, nel caso di più Enti locali associati, dal legale rappresentante dell'Ente competente ovvero da altro soggetto di detto Ente a ciò legittimato o delegato, ed è corredata a pena di inammissibilità della seguente documentazione, specificata nel modello medesimo:

- a) dichiarazione attestante la denominazione attuale e la decorrenza dell'operatività effettiva della iniziativa ecomuseale interessata;
- b) relazione illustrativa dettagliata della realtà ecomuseale di cui trattasi, dalla quale risultino in particolare: la missione specifica e caratteristica; la delimitazione e le caratteristiche ambientali, naturalistiche, paesaggistiche, economiche e socio-culturali dell'area territoriale interessata; le modalità del coinvolgimento della comunità locale nel processo di attivazione del progetto di tutela e valorizzazione complessiva dell'area stessa; le attività e le specifiche iniziative svolte dall'inizio dell'operatività; le eventuali, specifiche forme di collaborazione già avviate con Enti locali, singoli o associati, con le istituzioni scolastiche nonché con altri enti pubblici e privati operanti sul territorio e con istituzioni universitarie e scientifiche;

le condizioni, le modalità e l'ampiezza della fruizione e della partecipazione da parte delle comunità e le eventuali misure adottate per il relativo monitoraggio; la consistenza della dotazione strutturale; l'entità delle risorse umane, finanziarie e organizzative disponibili;

- c) piano di sviluppo pluriennale, con estensione minima ai tre anni successivi a quello di presentazione della domanda, nel quale sono evidenziati gli obiettivi di tutela e valorizzazione da perseguire e le relative strategie organizzative e di azione, le attività e le specifiche iniziative da realizzare, nonché le risorse a tal fine previste;
- d) descrizione e rappresentazione grafica del marchio già utilizzato ovvero del marchio proposto ai fini della sua assegnazione ufficiale in sede di riconoscimento.

Art. 5 (Istruttoria)

1. L'istruttoria delle domande di riconoscimento comprende:
 - a) l'accertamento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
 - b) l'accertamento, sulla base della documentazione pervenuta, della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d);
 - c) l'accertamento della presenza, nella realtà ecomuseale di cui trattasi, dei connotati relativi al requisito indicato all'articolo 2, comma 1, lettera c); a tal fine si considera la durata dell'effettiva operatività, prescindendo dalla data di formale costituzione dell'ente gestore; l'operatività viene valutata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
 - 1) rilevanza, numero, durata e continuità delle iniziative realizzate e in corso e natura, ampiezza e caratteristiche di quelle programmate;
 - 2) grado di approfondimento dell'indagine per l'individuazione dei beni di comunità, nel cui ambito è prioritariamente considerato lo stato di avanzamento, nell'ordine, della catalogazione, del censimento o della ricognizione dei beni stessi;
 - 3) livello di intensità del coinvolgimento della comunità locale nel progetto ecomuseale, attestato dalle convenzioni o intese stipulate o previste con altri enti, pubblici o privati, operanti sul territorio di riferimento, e dallo sviluppo, tra l'Ente gestore e la collettività, di forme di collaborazione o di concertazione tra le quali sono prioritariamente considerate, nell'ordine, l'attivazione della metodologia di Agenda 21 e la costituzione di forum ovvero di tavoli di lavoro permanenti;
 - 4) esistenza di rapporti di collaborazione e di scambio culturale già consolidati o in fase di avvio con altri Ecomusei già attivi anche in altre regioni italiane ed europee;
 - 5) adeguatezza delle strutture e stabilità dell'assetto organizzativo attuale e relative potenzialità di sviluppo;
 - d) le valutazioni in applicazione dei criteri di cui all'articolo 3.

2. Al fine degli accertamenti e delle valutazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Servizio si avvale dell'apporto specialistico del Servizio competente in materia di catalogazione, formazione e ricerca dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, il quale redige una relazione sugli esiti degli accertamenti e sulle risultanze delle valutazioni effettuate.

Art. 6

(Parere del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei)

1. A seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 5 e del procedimento di verifica sulla permanenza dei requisiti di cui all'articolo 8, il Servizio sottopone al parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge, di seguito chiamato Comitato:

- a) la relazione redatta dall'ERPAC ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e quella redatta ai sensi dell'articolo 8, comma 3;
- b) uno schema di programma annuale che:
 - 1) illustra la situazione aggiornata del settore, con l'evidenza degli Ecomusei già riconosciuti e relativamente ai quali il procedimento di verifica sulla permanenza dei requisiti abbia avuto esito positivo e che indica sia le iniziative ecomuseali risultate in possesso di tutti i requisiti minimi di cui all'articolo 2 e valutate positivamente ai fini del riconoscimento, con le denominazioni e i marchi di cui è proposta l'assegnazione in via esclusiva, sia gli Ecomusei già riconosciuti e relativamente ai quali il procedimento di verifica sulla permanenza dei requisiti abbia avuto esito negativo sia le iniziative la cui domanda di riconoscimento non può venire accolta, sia quelle emergenti e ancora in fase di avvio, che si prevede possano conseguire detti requisiti in un successivo momento della loro evoluzione;
 - 2) detta le linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi promozionali e di sostegno di cui ai Capi III e IV, individuando in tale ambito le specifiche iniziative rivolte alla formazione e all'aggiornamento culturale degli operatori del settore.

Art. 7

(Programma annuale e conclusione del procedimento di riconoscimento)

1. Acquisito il parere del Comitato, lo schema di Programma annuale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

2. Il procedimento di riconoscimento si conclude entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 1, con l'approvazione, con delibera della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, del Programma annuale di cui al comma 1, recante in allegato l'elenco aggiornato di tutti gli Ecomusei detentori della qualifica di "Ecomuseo di interesse regionale".

3. A seguito dell'approvazione del Programma di cui al comma 2 il Servizio provvede a comunicare agli Enti interessati l'esito del procedimento di riconoscimento.

Art. 8

(Verifica sulla permanenza dei requisiti degli Ecomusei riconosciuti)

1. Il Servizio provvede periodicamente ad effettuare la verifica sulla permanenza dei requisiti degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, si provvede agli accertamenti e alle valutazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), b), e d), all'accertamento della continuità, ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1, lettera c), della operatività dell'iniziativa ecomuseale, nonché alla verifica della continuità e del grado di sviluppo delle attività di promozione socio-culturale e di tutela e valorizzazione del territorio svolte dagli Ecomusei stessi, acquisendo dagli Enti gestori degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale, entro il 30 novembre del secondo anno successivo a quello del riconoscimento e, in seguito, entro il 30 novembre del secondo anno successivo a quello della precedente verifica, la documentazione di cui all'articolo 4, comma 2 aggiornata.

3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, il Servizio si avvale dell'apporto specialistico del Servizio competente in materia di catalogazione, formazione e ricerca dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, il quale redige una relazione sugli esiti degli accertamenti e sulle risultanze delle valutazioni e delle verifiche effettuate per le finalità di cui al comma 2.

4. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto, o qualora gli accertamenti e le valutazioni di cui al presente articolo abbiano esito negativo, viene disposta, previo parere del Comitato, l'esclusione dall'elenco degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale per l'anno successivo a quello della scadenza indicata al comma 2 e viene dichiarata l'inammissibilità della domanda di contributo eventualmente presentata per l'anno medesimo.

5. Il procedimento di verifica si conclude entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 con la delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 2 che conferma la qualifica di Ecomuseo di interesse regionale o dispone l'esclusione dall'elenco degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale; dei predetti esiti del procedimento di verifica viene data comunicazione agli Enti gestori interessati.

6. Qualora la perdita dei requisiti minimi prescritti dall'articolo 2 venga rilevata in circostanze diverse dalla verifica di cui al presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato, è disposta l'esclusione dell'Ecomuseo interessato dall'elenco degli Ecomusei riconosciuti annesso all'ultimo Programma approvato, e l'importo del contributo eventualmente concesso per l'anno in cui è accertata la suddetta

perdita viene rideterminato in proporzione alla parte dell'anno stesso anteriore alla data della delibera medesima.

CAPO III

Contributi per la formazione degli operatori ecomuseali

Art. 9

(Oggetto e destinatari degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 4 bis, comma 1, della legge sono attuati mediante la concessione di contributi, sulla base di apposite convenzioni, a sostegno dei progetti proposti da Università, Istituti specializzati e altri enti di studio e ricerca senza fine di lucro, qualificati nel settore degli ecomusei, per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi e altre iniziative di formazione specialistica e di aggiornamento, da realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli Ecomusei già attivi in Friuli Venezia Giulia e nelle altre regioni d'Europa, rivolte in primo luogo al personale operante negli Ecomusei compresi nel Programma annuale di cui all'articolo 7.

Art. 10

(Programmazione e modalità di attuazione)

1. Le singole iniziative previste dall'articolo 9 sono individuate nell'ambito del Programma annuale di cui all'articolo 7, che fissa il limite massimo dei rispettivi contributi.

2. La convenzione con il soggetto attuatore specifica i tempi e le modalità di realizzazione dell'iniziativa, determina, sulla base della valutazione delle spese ammissibili previste, l'ammontare del contributo e definisce le relative modalità di erogazione e di rendicontazione.

3. La convenzione contributiva di cui al comma 2 è stipulata con l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i contratti dell'Amministrazione regionale.

4. Alla concessione e alla liquidazione del contributo si provvede nei modi e nelle misure espressamente indicati nella convenzione stessa.

5. E' fatto comunque obbligo al beneficiario di presentare, entro il termine fissato dal decreto di concessione, la relazione illustrativa dell'iniziativa svolta.

CAPO IV

Contributi a sostegno degli Ecomusei

Art. 11

(Intensità e destinatari dei contributi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 4 bis, comma 2, della legge sono attuati mediante la concessione di contributi fino alla misura del 90 per cento della spesa ammessa per la realizzazione dei programmi annuali di attività degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II.

Art. 12

(Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo)

1. Le domande di contributo, redatte in conformità al modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di beni culturali, da pubblicare nel sito web istituzionale della Regione, e sottoscritte, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dell'ente gestore dell'Ecomuseo riconosciuto ovvero da altro soggetto a ciò legittimato o delegato ovvero, nel caso di più Enti locali associati, dal legale rappresentante dell'Ente competente ovvero da altro soggetto di detto Ente a ciò legittimato o delegato, sono presentate al Servizio, a pena di inammissibilità, nel periodo tra il 1° e il 30 novembre dell'anno antecedente a quello per il quale è richiesto il contributo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale 7/2000.

2. Sono legittimati a presentare domanda di contributo gli Enti gestori di Ecomusei riconosciuti.

3. Le domande di contributo sono corredate a pena di inammissibilità della seguente documentazione:

- a) programma di attività, recante l'illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare nell'anno per il quale viene richiesto il contributo;
- b) piano economico preventivo, che indichi i ricavi, i finanziamenti privati e gli altri contributi pubblici diversi dal contributo regionale di cui al presente Regolamento che verranno utilizzati per la realizzazione del programma annuale di attività, e che specifichi i costi previsti per il medesimo scopo, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 15, entro i limiti percentuali massimi ivi previsti, distinte fra spese di investimento e spese di parte corrente, nonché l'eventuale deficit;
- c) relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente a quello per il quale è richiesto il contributo, nel caso di domande presentate da Enti gestori di Ecomusei già finanziate nell'esercizio medesimo;
- d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sulla permanenza dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica di "Ecomuseo di interesse regionale".

Art. 13

(Cause di inammissibilità della domanda di contributo)

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

- a) presentate da soggetti diversi dai soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 12, comma 2;
- b) prive della firma del legale rappresentante dell'ente gestore dell'Ecomuseo riconosciuto ovvero di altro soggetto a ciò legittimato o delegato ai sensi dell'articolo 12, comma 1;
- c) non inviate nell'arco temporale di cui all'articolo 12, comma 1.
- d) non corredate della documentazione di cui all'articolo 12, comma 3.

2. Le domande inammissibili ai sensi del comma 1 vengono archiviate; dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato.

Art. 14

(Istruttoria delle domande di contributo)

1. L'istruttoria delle domande di contributo si articola nelle seguenti fasi:

- a) accertamento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3;
- b) verifica dell'ammissibilità delle spese indicate nel piano economico di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b) e determinazione, per ciascuna delle domande in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), della spesa ammessa a contributo calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 4;
- c) determinazione, in applicazione dei criteri dell'articolo 16, dell'entità del contributo concedibile e predisposizione dello schema di riparto delle risorse finanziarie disponibili;
- d) acquisizione del parere del Comitato sullo schema di riparto delle risorse finanziarie disponibili.

2. A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura entro il termine massimo di centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande e pubblicato nel sito istituzionale della Regione, vengono approvati:

- a) l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dei punteggi rispettivamente attribuiti e del corrispondente importo del contributo regionale assegnato;
- b) l'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

Art. 15

(Spese ammissibili e spesa ammessa)

1. Sono ammissibili le spese che risultano pertinenti allo svolgimento e allo sviluppo delle attività ecomuseali, che sono generate nel periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno per il quale viene presentata la domanda di contributo e risultano

chiaramente riferibili a tale periodo, e che sono pagate dal beneficiario entro il termine di presentazione del rendiconto.¹

2. In particolare sono ritenute ammissibili le spese rientranti nelle seguenti categorie:

- a) spese per compensi a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi, incluse le spese accessorie e i rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio;
- b) spese promozionali, pubblicitarie, di stampa, per affissioni;
- c) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali alla realizzazione delle attività ecomuseali;
- d) spese correnti per l'acquisto di beni e materiali di consumo;
- e) spese per il pagamento di utenze, canoni di locazione e per il personale interno all'ente gestore dell'Ecomuseo entro il limite massimo del 20 per cento dell'importo del preventivo di spesa;
- f) spese per l'acquisto di beni mobili e attrezzature durevoli entro il limite massimo del 20 per cento dell'importo del preventivo di spesa.

3. Sono in ogni caso inammissibili le seguenti tipologia di spesa:

- a) spese per il riscatto dei beni di cui al comma 2, lett. c);
- b) spese per oneri finanziari;
- c) spese per ammende, sanzioni penali, interessi;
- d) spese per controversie legali;
- e) tasse e imposte;
- f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- g) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali;
- h) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto richiedente il contributo.

4. La spesa ammessa a contributo è pari alla differenza tra la somma delle spese ammissibili e la somma dei ricavi, dei finanziamenti privati e degli altri contributi pubblici diversi dal contributo regionale di cui al presente Regolamento.

Art. 16

(Criteri per la valutazione delle domande e per la determinazione dell'entità del contributo)

1. L'entità del contributo da assegnare agli enti gestori dei singoli Ecomusei le cui domande sono state ritenute ammissibili è determinata:

- a) ripartendo una quota pari al 30 per cento delle risorse finanziarie disponibili in misura uguale fra tutti gli Ecomusei;

¹ Come disposto dall'art. 6, c. 11, L.R. 28/2018, ai fini della rendicontazione dei contributi concessi nell'esercizio 2018 per la realizzazione dei programmi annuali di attività degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale sono ammissibili le spese generate tra l'1 gennaio 2018 e il 30 aprile 2019, che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività ecomuseali e chiaramente riferibili a tale periodo, e che sono pagate dal beneficiario entro il termine di presentazione del rendiconto.

- b) ripartendo una quota pari al 30 per cento delle risorse finanziarie disponibili in proporzione all'entità della spesa ammessa a contributo, determinata ai sensi dell'articolo 15, comma 4;
- c) ripartendo una quota pari al 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili in proporzione al punteggio attribuito a ciascun Ecomuseo applicando i criteri di cui all'allegato A, che tengono conto:
 - 1) del livello qualitativo delle attività previste, in relazione all'obiettivo della conservazione e valorizzazione unitaria dei molteplici valori del territorio da salvaguardare, globalmente considerato nei suoi diversi aspetti storico e culturale, naturalistico e paesaggistico, ambientale, linguistico e demotnoantropologico (punteggio massimo attribuibile 30/110 punti);
 - 2) del grado e della modalità del coinvolgimento delle comunità locali interessate nella programmazione per l'anno di riferimento (punteggio massimo attribuibile 40/110 punti);
 - 3) della natura, delle dimensioni e dell'impatto delle attività già svolte nonché del grado di sviluppo raggiunto, anche sul piano dell'assetto organizzativo e della dotazione strumentale (punteggio massimo attribuibile 40/110 punti).

2. L'entità del contributo da assegnare all'ente gestore di ogni Ecomuseo non può essere superiore al 90 per cento della spesa ammessa a contributo ai sensi dell'articolo 15, comma 4.

3. Nel caso in cui l'importo del contributo determinato in applicazione del comma 1 ecceda il limite massimo di cui al comma 2, il contributo viene conseguentemente ridotto al 90 per cento della spesa ammessa e la somma residua derivante da tale riduzione viene ripartita fra gli altri enti assegnatari, in proporzione al punteggio ad essi attribuito ai sensi del comma 1 lettera c).

4. La determinazione della quota di contributo da riservare rispettivamente alle spese di parte corrente e di investimento viene effettuata mantenendo la proporzione rispetto alla distinzione di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b).

5. Il contributo di cui al presente Regolamento è cumulabile con altri contributi pubblici e privati eventualmente ottenuti per le stesse finalità fino alla concorrenza della spesa ammessa.

Art. 17

(Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)

1. La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza della qualifica di Ecomuseo riconosciuto di interesse regionale.

2. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio, da adottarsi nel termine di 180 giorni decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2.

3. Il contributo è erogato contestualmente all'atto di concessione per un importo pari all'80% del suo ammontare; l'importo rimanente viene erogato a seguito dell'approvazione della documentazione prodotta a titolo di rendicontazione del contributo ottenuto.

4. Ai fini della rendicontazione del contributo, i beneficiari presentano, su modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, entro il termine fissato con il decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 42 e 43, della legge regionale 7/2000, accompagnata da:

- a) una relazione illustrativa in ordine alle attività realizzate;
- b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per le stesse finalità;
- c) un prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi e le fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale di cui al presente Regolamento, utilizzati per la realizzazione del programma annuale di attività, e che evidenzi i costi sostenuti per il medesimo scopo.

5. Il termine di rendicontazione fissato con il decreto di concessione può essere prorogato su istanza del beneficiario da presentarsi, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.

6. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria per l'esame della rendicontazione di cui al comma 4; tale documentazione integrativa deve essere fornita entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale le spese non idoneamente giustificate non verranno considerate al fine della determinazione della spesa ammissibile a rendiconto.

7. Ai sensi dell'articolo 18, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura) le spese sono rendicontate per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.

8. Fatto salvo il rispetto della proporzione di cui all'articolo 16, comma 4, sono ammissibili a rendiconto spese riconducibili alle sole categorie di cui all'articolo 15, comma 2, indicate nel preventivo, ancorché di importi diversi da quelli ivi indicati.

9. Qualora in sede di rendicontazione si accerti che:

- a) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia superiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, l'ammontare del contributo rimane invariato;

- b) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, l'ammontare del contributo è definitivamente determinato in misura equivalente alla spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata;
- c) il numero delle iniziative realizzate, che costituiscono gli indicatori di cui alla lettera a) dell'allegato A, sia inferiore a quello previsto nel programma di attività presentato a corredo della domanda, il contributo viene definitivamente determinato quantificando la quota di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c in proporzione al diverso punteggio derivante dall'applicazione dei criteri di cui all'allegato A;
- d) sono stati ottenuti contributi pubblici o privati ulteriori rispetto a quelli eventualmente indicati con la domanda di contributo, e la somma di questi con il contributo concesso ai sensi del presente Regolamento superi la spesa ammessa, l'ammontare del contributo è di conseguenza definitivamente determinato in misura pari alla differenza tra la spesa ammessa medesima e i predetti contributi ulteriori;
- e) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare del contributo concesso, il beneficiario decade dal contributo.

10. Nell'ipotesi in cui il contributo rideterminato ai sensi del comma precedente sia inferiore rispetto all'anticipo erogato contestualmente alla concessione, il beneficiario è tenuto alla restituzione della somma eccedente, eventualmente maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000.

Art. 18

(Documentazione giustificativa della spesa e del pagamento)

1. La documentazione giustificativa della spesa è costituita da fattura o documento equivalente, corredati da un attestato dal quale si evinca l'effettuazione del pagamento da parte del soggetto beneficiario a favore del soggetto destinatario del pagamento stesso; ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti ai sensi del comma 2.

2. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro i limiti di legge; in tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal soggetto emittente e reca la data di pagamento, ovvero il soggetto emittente rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

3. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario del contributo ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta dal medesimo, anche solo parzialmente, con il contributo regionale, nonché degli estremi del decreto di concessione.

4. Al fine di consentire i controlli di cui al Titolo III, Capo I della legge regionale 7/2000, in caso di fatture elettroniche, nella causale di pagamento delle stesse va indicata la seguente dicitura "Spese relative a iniziative assistite da contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia previsto dal Regolamento attuativo della legge regionale 10/2006".

Art. 19

(Revoca del decreto di concessione del contributo)

1. Il decreto di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo del beneficiario che si verifica, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi al provvedimento di concessione, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, dichiarati all'atto di presentazione della domanda di contributo;
- c) mancata presentazione del rendiconto nel termine fissato con il decreto di concessione ai sensi dell'articolo 17, comma 4 o successivamente prorogato ai sensi del comma 5 dell'articolo medesimo;
- d) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 9, lettera e).

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 20

(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dai Capi III e IV si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.

Art. 21

(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno 2018, le domande di riconoscimento sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli Ecomusei che risultano riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento mantengono tale qualifica, ferma restando l'applicazione dell'articolo 8.

3. Per l'anno 2018, le domande per l'accesso ai contributi di cui al Capo IV sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Sono legittimati a presentare le domande di cui al comma 3:

- a) gli Ecomusei che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano già riconosciuti;
- b) le iniziative ecomuseali per le quali viene contestualmente richiesto il riconoscimento ai sensi del comma 1.

5. Nel caso previsto al comma 4, lettera b), l'assegnazione del contributo è subordinata al previo riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale.

6. Ai procedimenti di rendicontazione relativi a contributi già concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il "Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia)" emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0267/Pres.

Art. 22 (Abrogazioni)

1. Il Regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione n. 0267/Pres./2007 è abrogato, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6.

Art. 23 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A) – Criteri funzionali alla determinazione dell'importo dei contributi per gli ecomusei (art. 16, comma 1, lett. c)¹

CRITERIO				
a) livello qualitativo delle attività previste, in relazione all'obiettivo della conservazione e valorizzazione unitaria dei molteplici valori del territorio da salvaguardare, globalmente considerato nei suoi diversi aspetti storico e culturale, naturalistico e paesaggistico, ambientale, linguistico e demo-etnoantropologico: fino a un massimo di 30/110 punti				
	SOTTOCRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
a.1	Le attività previste contemplano forme di collaborazione/convenzione con altre organizzazioni a diversi livelli (UE, Ministeri, Regioni, UTI, e altri enti pubblici e privati)	3 Punti	• Nessuna convenzione • 1 convenzione • fino a 3 convenzioni • più di 3 convenzioni	Punti 0 Punti 1 Punti 2 Punti 3
a.2	Le attività previste comprendono collaborazioni con altri ecomusei	3 Punti	• Nessuna collaborazione • 1 collaborazione • fino a 3 collaborazioni • più di 3 collaborazioni	Punti 0 Punti 1 Punti 2 Punti 3
a.3	Le attività previste comprendono ricerche sul patrimonio locale, inteso come <i>insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze - Convenzione di Faro 2005</i>), anche in collaborazione con istituzioni scolastiche, universitarie e scientifiche	3 Punti	• Nessun programma di ricerca • 1 programma di ricerca • fino a 3 programmi di ricerca • più di 3 programmi di ricerca	Punti 0 Punti 1 Punti 2 Punti 3
a.4	Le attività previste comprendono campagne catalografiche del patrimonio locale in SIRPaC e/o in altri sistemi informativi territoriali	3 Punti	• Nessuna campagna • 1 campagna catalografica • fino a 3 campagne catalografiche • più di 3 campagne catalografiche	Punti 0 Punti 1 Punti 2 Punti 3
a.5	Le attività previste comprendono ricerche e documentazione su aspetti e condizioni di vita attuali del territorio di riferimento	4 Punti	• Nessun programma di ricerca • 1 programma di ricerca • fino a 3 programmi di ricerca • fino a 5 programmi di ricerca • più di 5 programmi di ricerca	Punti 0 Punti 1 Punti 2 Punti 3 Punti 4
a.6	Le attività prevedono programmi che favoriscono relazioni/interazioni positive e soluzioni sostenibili tra patrimonio e turismo (turismo culturale, ecoturismo)	3 Punti	• Nessun programma • 1 programma	Punti 0 Punti 1

ABROGATO

¹ Regolamento abrogato da art. 19, c. 1, DPREg. 1/7/2026, n. 080/Pres. (B.U.R. 15/7/2026, n. 28).

			• fino a 3 programmi • più di 3 programmi	Punti 2 Punti 3
a.7	Le attività previste favoriscono l'autosostenibilità dell'ecomuseo, in termini finanziari, di personale e di risorse	4 Punti	• Nessun'entrata di autosostenibilità • entrate pari al 10% delle entrate complessive • entrate più del 10% delle entrate complessive	Punti 0 Punti 2 Punti 4
a.8	Sono previste attività finalizzate a comprendere e ad apprezzare il patrimonio locale (percorsi guidati, percorsi autogestiti, materiali informativi e altri)	4 Punti	• Nessuna attività • 1 attività • fino a 5 attività • più di 5 attività	Punti 0 Punti 1 Punti 2 Punti 4
a.9	Sono previste mostre temporanee sul patrimonio locale o sui patrimoni di nuove componenti demografiche del territorio	3 Punti	• Nessuna mostra • 1 mostra • fino a 3 mostre • più di 3 mostre	Punti 0 Punti 1 Punti 2 Punti 3
CRITERIO				
b) grado e modalità del coinvolgimento delle comunità locali interessate nella programmazione per l'anno anteriore a quello di riferimento: fino a un massimo di 40/110 punti				
	SOTTOCRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
b.1	L'ecomuseo ha organizzato incontri pubblici, forum e tavoli di lavoro permanenti	4 Punti	• Nessun incontro/forum/tavolo • 1 incontro/forum/tavolo • fino a 5 incontri/forum/tavoli • più di 5 incontri/forum/tavoli	Punti 0 Punti 1 Punti 2 Punti 4
b.2	L'ecomuseo ha aggiornato i propri canali di comunicazione on line con l'indicazione delle iniziative realizzate	2 Punti	• No • Sì	Punti 0 Punti 2
b.3	L'ecomuseo ha organizzato attività che prevedono la partecipazione dei volontari	4 Punti	• Nessuna attività o 1 attività • da 2 a 4 attività • da 5 a 7 attività • da 8 a 10 attività • più di 10 attività	Punti 0 Punti 1 Punti 2 Punti 3 Punti 4
b.4	L'ecomuseo ha curato progetti e interventi di formazione rivolti alla comunità	5 Punti	• Nessun progetto/intervento • 1 progetto/intervento • fino a 3 a progetti/interventi • più di 3 progetti/interventi	Punti 0 Punti 1 Punti 3 Punti 5
b.5		4 Punti	• Nessuna attività	Punti 0

	L'ecomuseo ha svolto attività che prevedono la partecipazione di attori locali (artigiani, artisti, scrittori, attori, musicisti)		• 1 attività • fino a 3 attività • più di 3 attività	Punti 1 Punti 2 Punti 4
b.6	L'ecomuseo ha curato attività didattiche e di animazione per scuole, associazioni, gruppi di disabili	5 Punti	• Nessuna attività • 1 attività • fino a 3 attività • più di 3 attività	Punti 0 Punti 1 Punti 3 Punti 5
b.7	L'ecomuseo ha organizzato attività extrascolastiche che prevedono il coinvolgimento dei giovani (al di sotto dei 35 anni)	4 Punti	• Nessuna attività • 1 attività • fino a 3 attività • più di 3 attività	Punti 0 Punti 1 Punti 2 Punti 4
b.8	L'ecomuseo ha condotto attività di facilitazione per il coinvolgimento delle comunità locali in progetti della PA (per es. PPTR, PSR, ecc.)	4 Punti	• No • Sì	Punti 0 Punti 4
b.9	L'ecomuseo ha curato la produzione di mappe di comunità come mezzo per identificare le risorse e incoraggiare la partecipazione delle comunità	4 Punti	• No • Sì	Punti 0 Punti 4
b.10	L'ecomuseo ha adottato misure di monitoraggio dell'ampiezza della fruizione e della partecipazione della comunità	4 Punti	• No • Sì	Punti 0 Punti 4

CRITERIO

c) natura, dimensioni e impatto delle attività già svolte e grado di sviluppo raggiunto, anche sul piano dell'assetto organizzativo e della dotazione strumentale: fino a un massimo di 40/110 punti

	SOTTOCRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
c.1	L'ecomuseo dispone di un documento strategico o di linee guida aggiornati con cadenza triennale	1 Punto	• No • Sì	Punti 0 Punti 1
c.2	L'ecomuseo dispone di uno specifico organismo interno con funzioni decisionali	1 Punto	• No • Sì	Punti 0 Punti 1
c.3	L'ecomuseo dispone di uno specifico organismo interno con funzioni programmatiche e di consulenza tecnico-scientifica	1 Punto	• No • Sì	Punti 0 Punti 1
c.4	L'ecomuseo comprende uno o più centri di informazione/documentazione/interpretazione o cellule ecomuseali	2 Punti	• No • Sì	Punti 0 Punti 2
c.5	L'ecomuseo dispone di spazi per laboratori didattici	2 Punti	• No • Sì	Punti 0 Punti 2
c.6	L'ecomuseo dispone di sale per esposizioni temporanee e conferenze	2 Punti	• No • Sì	Punti 0 Punti 2
c.7	Le strutture dell'ecomuseo sono indicate con segnaletica specifica, ubicate su mappe e ben collegate	2 Punti	• No • Sì	Punti 0 Punti 2
c.8	L'ecomuseo dispone di direttore o coordinatore o referente, individuato in base alle sue qualifiche formative ed esperienze professionali, con impegno	3 Punti	• No • Sì	Punti 0 Punti 3

	lavorativo a carattere continuativo		
c.9	L'ecomuseo dispone di personale che svolge attività didattica	2 Punti	• No Punti 0 • Sì Punti 2
c.10	L'ecomuseo dispone di un piano di catalogazione dei beni del territorio	2 Punti	• No Punti 0 • Sì Punti 2
c.11	L'ecomuseo ha svolto nell'ultimo biennio ricerche sul patrimonio locale (inteso come <i>insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze - Convenzione di Faro 2005</i>), anche in collaborazione con istituzioni scolastiche, universitarie e scientifiche	2 Punti	• No Punti 0 • Sì Punti 2
c.12	L'ecomuseo ha svolto nell'ultimo biennio campagne catalografiche del patrimonio locale in SIRPaC e/o in altri sistemi informativi/portali	1 Punto	• No Punti 0 • Sì Punti 1
c.13	L'ecomuseo ha svolto nell'ultimo biennio ricerche su aspetti e condizioni di vita attuali del territorio di riferimento	2 Punti	• No Punti 0 • Sì Punti 2
c.14	L'ecomuseo ha svolto nell'ultimo biennio attività finalizzate alla valorizzazione e alla patrimonializzazione dei beni territoriali	2 Punti	• No Punti 0 • Sì Punti 2
c.15	Le attività svolte nell'ultimo biennio hanno favorito relazioni/interazioni positive e soluzioni sostenibili tra patrimonio e turismo (turismo culturale, ecoturismo, e altre forme di turismo sostenibile)	2 Punti	• No Punti 0 • Sì Punti 2
c.16	Le attività svolte nell'ultimo biennio hanno favorito l'autosostenibilità dell'ecomuseo, in termini finanziari, di personale e di risorse	1 Punto	• No Punti 0 • Sì Punti 1
c.17	L'ecomuseo nell'ultimo biennio ha candidato progetti nell'ambito della programmazione europea, nazionale o regionale	1 Punto	• No Punti 0 • Sì Punti 1
c.18	L'ecomuseo nell'ultimo biennio ha organizzato mostre temporanee sul patrimonio locale o sui patrimoni di nuove componenti demografiche del territorio	1 Punto	• No Punti 0 • Sì Punti 1
c.19	L'ecomuseo ha svolto le proprie attività in coerenza con i fini perseguiti dalla legge e dal regolamento	10 Punti	• No Punti 0 • Sì Punti 10